

Roma, 22 febbraio 2005

CIRCOLARE N. 4.866
Prot. n.88.616/LAV

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi

LAVORO - determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Deliberazione del Comitato centrale Albo n. 1/05 del 27 gennaio 2005.

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005 è stata pubblicata la delibera in oggetto, approvata dal Comitato centrale per l'Albo degli Autotrasportatori nella seduta del 27 gennaio scorso, con la quale è stata aggiornata la documentazione che deve accompagnare i conducenti delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi durante la guida, idonea a dimostrare il rapporto che li lega all'impresa stessa e che deve essere esibita all'atto dei controlli su strada.

L'aggiornamento tiene conto delle novità contenute nella riforma del mercato del lavoro e la delibera in questione, che annulla e sostituisce la precedente del 28 ottobre 1998, si caratterizza per una diversa impostazione metodologica rispetto al passato, poiché le diverse tipologie di rapporto che legano il conducente all'impresa di trasporto sono state tutte ricondotte in tre fattispecie: lavoro subordinato, lavoro autonomo e lavoro prestato dall'imprenditore e, per ciascuna di esse, sono stati individuati i documenti che dimostrano il titolo in base al quale il conducente si trova a bordo del veicolo.

Nell'ambito del lavoro subordinato è stato inoltre distinto il lavoratore distaccato e quello con il contratto di somministrazione, poiché in entrambi i casi il rapporto viene concluso con un terzo soggetto, che è necessario individuare nella fase di controllo.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della delibera allegata, precisiamo che essa entra in vigore il 26 febbraio prossimo e pertanto raccomandiamo le imprese di fornire ai propri conducenti la documentazione ivi prevista, a seconda del rapporto che li lega all'impresa stessa, precisando che, secondo le disposizioni contenute dell'art. 12 del decreto 22 maggio 1998, n. 212, "qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche".

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed inviamo i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Sestieri)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2005

Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212. (Deliberazione n. 1/05).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Visto il disposto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212, che prevede che il Comitato centrale determini la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestino servizio presso l'impresa di trasporto e che tale documentazione deve accompagnare il veicolo durante il trasporto ed essere esibita a richiesta delle competenti autorità;

Considerato che con deliberazioni del 23 luglio 1998, n. 16, e del 28 ottobre 1998, n. 24, il Comitato centrale ha determinato tale documentazione;

Ritenuto che il quadro normativo di riferimento è stato recentemente modificato, come dimostra la riforma del mercato del lavoro che ha introdotto nuovi istituti contrattuali o modifiche di quelli esistenti;

Visti, al riguardo, la legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003, e il successivo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 159;

Considerata, pertanto la necessità di operare opportune integrazioni e modifiche alle precedenti deliberazioni al fine di pervenire ad un doveroso coordinamento delle norme;

Delibera:

Art. 1.

Lavoratori subordinati e soci	Originale o copia autentica del
lavoratori con rapporto di lavoro	contratto di lavoro o dell'ultimo
	foglio paga. Nel caso di
	esibizione del contratto di
	lavoro, esso deve essere stato
	concluso in data non anteriore a
	sei mesi, ovvero, nel caso in cui
	tale termine sia trascorso, deve
	essere accompagnato da
	dichiarazione sostitutiva di atto
	notorio rilasciata dal legale
	rappresentante dell'impresa che
	attesti la vigenza del contratto
	stesso. Tale dichiarazione deve
	essere rinnovata almeno

di tipo subordinato	semestralmente.
Lavoratore comandato o distaccato	Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga.
Lavoratore con contratto di somministrazione	Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di validita'.
Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Titolare di impresa individuale	Patente di guida, nonche' libretto di circolazione del veicolo condotto.
Socio di societa' di persone	Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
	Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti

Collaboratore familiare	la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454	Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Amministratori di societa' di capitale	Certificato di iscrizione della societa' nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validita' e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della societa' che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilita' di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovra' recare con se', ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente deliberazione cessano di avere validita' le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Comitato centrale n. 16 del 23 luglio 1998 e n. 24 del 28 ottobre 1998.

Art. 3.

La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il presidente: De Lipsis